



# Newsletter Aris

n° 600 - 29.02.2024

## Publicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del DL Milleproroghe

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge di conversione del DL Milleproroghe** (215/2023), provvedimento approvato in via definitiva lo scorso 21 febbraio.

Entrano quindi in vigore:

- Proroga adeguamento ai nuovi criteri di **accreditamento** al 31 dicembre 2024 (art. 4, comma 7-bis);
- Proroga **scudo penale** medico al 31 dicembre 2024 (art. 4, commi 8-septies e 8-octies);
- Proroga assunzione agevolata del **personale ucraino** al 31 dicembre 2024 (art. 4, comma 6-ter).

Riproponiamo, per una più rapida consultazione, la breve analisi già pubblicata giovedì 22 febbraio (Newsletter n. 598) delle disposizioni di maggiore interesse entrate in vigore.

### *Accreditamento*

- **Proroga al 31 dicembre 2024 adeguamento Regioni a norme accreditamento dal Concorrenza 2021 (art. 4, comma 7-bis):** proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'adeguamento da parte delle Regioni alle nuove norme sull'accREDITAMENTO sanitario ([art. 8-quater, co. 7, e 8-quinquies, co. 1-bis, del d.lgs. 502/1992](#)) introdotte dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ([L. 118/2022](#)).

### *Scudo Penale*

- **Proroga della limitazione della punibilità (art. 4, commi 8-septies e 8-octies):** la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave (prevista durante lo stato di emergenza Covid dall'art. 3-bis del DL 44/2021), si applica altresì ai casi di omicidio colposo e lesioni colpose (di cui agli articoli 589 e 590 del Codice penale) commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Ai fini della valutazione, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

### *Personale ucraino*

- **Proroga dell'assunzione in deroga dei medici e professionisti sanitari ucraini (art. 4, comma 6-ter):** proroga fino al 31 dicembre 2024 l'assunzione in deroga del personale medico e sanitario ucraino introdotta dall'[art. 34, co. 1 del DL 21/2022](#).

### ***Rete laboratori diagnostica SSN***

- **Proroga incentivi riorganizzazione della rete dei laboratori 31 dicembre 2024 (art. 4, comma 8):** modificando le disposizioni dell'art. 29, comma 1, del [DL 73/2021](#), si proroga al 31 dicembre 2024 – *in luogo del 31 dicembre 2023* – il termine entro il quale le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio si devono adeguare agli standard di efficientamento delle reti di cui all'art. 1, comma 796, lettera o, della [Legge di Bilancio 2007](#). L'adeguamento agli standard comporta la possibilità di ricevere i contributi delle Regioni per gli anni 2021 e 2022. La finalità degli standard è di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS.

### ***Pensioni***

- **Trattenimento in servizio dirigenti medici e sanitari, docenti universitari e dirigenti sanitari MinSal fino a 72 anni (art. 4, comma 6-bis):** fino al 31 dicembre 2025 si possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN, nonché gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del MinSal e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, fino al compimento del settantaduesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dall'[art. 15-novies del d.lgs. 502/1992](#). Inoltre, il personale collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 può essere riammesso in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia

### ***Professioni Sanitarie***

- **Proroga approvazione bilancio 2024 per Ordini professioni sanitarie (art. 4, comma 1):** è prorogato fino alla data di scadenza del conto consuntivo dell'anno 2023 il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al [D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 233/1946](#);
- **Proroga assunzione carichi provvisori o di sostituzione per specializzandi e laureati 31 dicembre 2024 (art. 4, comma 2):** sono prorogate al 31 dicembre 2024 – *in luogo del 31 dicembre 2023* – la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché la possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale ([art. 4, co. 2, DL 228/2021](#));
- **Proroga validità iscrizione a elenco per incarichi di direttore generale 31 dicembre 2024 (art. 4, comma 3):** è prorogato, fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, il termine di validità dell'iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN (art. 1, co. 2, [D.Lgs. 171/2016](#)), per quei soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020;
- **Proroga assunzione medici specializzandi 31 dicembre 2024 (art. 4, comma 4):** con il fine di rafforzare i servizi sanitari regionali, anche per il recupero delle liste d'attesa, è prorogata al 31 dicembre 2024 – *in luogo del 31 dicembre 2023* – la possibilità da parte degli enti del SSN, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore, di avvalersi di medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione ([art. 2-bis, co. 1, DL 18/2020](#)) anche per l'anno 2024 – *e non solo per il 2022 e il 2023 come previsto dall'art. 1, co. 268, della L. 234/2021*;

- **Proroga assunzione medici senza specializzazione 31 dicembre 2024 (art. 4, comma 5):** con le medesime finalità di cui all'art. 4, comma 4 del presente provvedimento, si prorogano al 31 dicembre 2024 – *in luogo del 31 dicembre 2023* – le disposizioni di cui all'art. 2-bis, comma 3, del [DL 18/2020](#), recanti la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di procedere al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali – anche se privi di specializzazione – conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi prorogabili. Contestualmente, si pongono le disposizioni per il controllo della spesa del personale sanitario di cui all'Art. 11, comma 1, del [DL 35/2019](#), quali limiti alla suddetta proroga.
- **Proroga incarichi a personale in quiescenza 31 dicembre 2024 (art. 4, comma 6):** modificando le disposizioni di cui all'art. 36, comma 4-bis, del [DL 73/2022](#), si prorogano al 31 dicembre 2024 – *in luogo del 31 dicembre 2023* – le disposizioni di cui all'art. 2-bis, comma 5, del [DL 18/2020](#), recanti la possibilità per le Regioni di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi a dirigenti medici, veterinari, operatori socio-sanitari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo. Contestualmente, si pongono le disposizioni per il controllo della spesa del personale sanitario di cui all'Art. 11, comma 1, del [DL 35/2019](#), quali limiti alla suddetta proroga;
- **Proroga esenzione emissione fatturazione elettronica per operatori sanitari (art. 3, comma 3):** è prorogata anche al 2024 la possibilità degli operatori sanitari (soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata) di non emettere fatture elettroniche (art. 1, co. 3, del [D.Lgs. 127/2015](#)), con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

### *Covid-19*

- **Proroga sospensione sanzioni per mancato rispetto obbligo vaccinale (art. 4, comma 1-bis):** le sanzioni per la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale contro il Covid-19 sono sospese fino al 31 dicembre 2024, in luogo del 30 giugno 2024.

### *Oncologia*

- **Fondo minori affetti da malattia oncologica (art. 4, commi 8-bis e 8-ter):** si prevede di rifinanziare il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica di 400.000 euro per l'anno 2024. Al fondo possono accedere le associazioni e gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

### *Sistema informatico Tessera Sanitaria*

- **Proroga convenzione con Sogei per sistema tessera sanitaria 31 dicembre 2024 (art. 3, comma 12):** Al fine di garantire i servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI), nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla [Convenzione](#) fra il MEF, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.

### *Farmacie*

- **Proroga sperimentazione remunerazione farmacia dei servizi 2024 (art. 4, comma 7):** modificando quanto disposto dall'art. 1, commi 406-bis e 406-ter della [Legge di Bilancio 2018](#), si estende anche agli anni 2023 e 2024 – *in luogo del solo biennio 2021 - 2022* – il

periodo di sperimentazione, in tutte le Regioni a statuto ordinario, della remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali (previste dall'art. 1 del [D.Lgs 153/2009](#)) erogate dalle farmacie con oneri a carico del SSN. Contestualmente si dispone che alla fine del quadriennio 2021 - 2024 si provveda alla valutazione degli esiti della sperimentazione. Per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione del periodo di riferimento, è autorizzata la spesa di €25.300.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024.

### ***Fabbisogno sanitari standard regionali***

- **Selezione delle cinque migliori regioni per la determinazione del fabbisogno sanitario standard:** ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali anche per l'anno 2024 – e non solo dal 2021 al 2023 come previsto dalla disposizione originale ([art. 27, co. 5-ter, Dlgs 68/2011](#)) – , si assumono come regioni di riferimento le cinque regioni (Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lombardia, Veneto) individuate come le migliori in termini di erogazione dei LEA in condizioni di equilibrio economico. indicate dal Ministro della salute, di concerto con il MEF, sentito il Ministro che ha competenze per gli affari regionali e le autonomie. Si tratta delle regioni di riferimento scelte in Conferenza Stato-Regioni, sotto indicazione del Ministero della Salute, di concerto con il MEF e del Ministro che ha competenze per gli affari regionali e le autonomie, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della CSR.

### ***Specializzandi sangue***

- **Coinvolgimento specializzandi in raccolta sangue e plasma (art. 4, commi 5-bis e 5-ter):** sospende fino al 31 dicembre 2024 l'entrata in vigore del [decreto MinSal 156/2023](#), recante le modalità di coinvolgimento dei medici specializzandi nell'attività volontaria di raccolta sangue e plasma, ed esplicita la possibilità degli specializzandi di poter prestare la propria collaborazione con le associazioni di raccolta sangue e plasma sia in forma volontaria e gratuita che in forma occasionale con contratto libero-professionale.

### ***Fondazione EBRI***

- **Rifinanziamento Fondazione EBRI per il 2024 (art. 6, comma 8-quinquies):** proroga per il 2024 l'autorizzazione alla spesa in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), per un importo pari a € 1 milione.

### ***Regioni***

- **Ampliamento della capacità di spesa di regioni ed enti locali per la copertura del disavanzo 2023 delle aziende del servizio sanitario nazionale (art. 3, commi 12-quater e 12-quinquies):** è valida anche per il rendiconto 2023 di Regioni ed Enti locali l'applicazione delle norme sullo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui all'[art. 1, comma 822, della L. 197/2022](#), per:
  - la copertura dei maggiori costi energetici i sostenuti dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario regionale;
  - copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;
  - contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche;
  - sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione.Lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione è autorizzato, limitatamente alle risorse di parte corrente, per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle

aziende del servizio sanitario regionale.

### ***Procedure semplificate interventi PNRR***

- **Proroga procedura semplificata affidamento interventi PNRR e PNC (art. 8, comma 5):** è prorogata fino al 30 giugno 2024 l'applicazione delle procedure di affidamento semplificate di cui agli [articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del DL 76/2020](#) per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;
- **Proroga procedura semplificata affidamento lavori in aree di crisi industriale (art. 8, comma 7):** è prorogata fino al 30 giugno 2024 l'applicazione delle procedure di affidamento semplificate di cui all'[art. 2, comma 3, del DL 76/2020](#) per gli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale.

## **Il Ministro Schillaci sul finanziamento del Dlgs Anziani**

Il Ministro Schillaci ha risposto all'interrogazione dell'onorevole Faraone sul D.Lgs. Anziani a proposito del reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'intesa della Conferenza Unificata sul D.lgs. recante politiche in favore delle persone anziane ([A.G. 121](#)).

Riassumiamo per sommi capi le risposte date dal Ministro ai diversi argomenti proposti, dalle quali si intuisce che si va verso una soluzione condivisa nella Conferenza Unificata attualmente in corso, accogliendo gran parte degli emendamenti proposti da Regioni e ANCI.

- **Criticità sollevate da CU:** Schillaci ha ricordato come l'intesa in CU non sia stata raggiunta in quanto le Regioni hanno: *i)* segnalato la necessità di dotare il provvedimento di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive e strutturali; *ii)* rilevato che la proposta di limitare la platea dei beneficiari delle misure previste dal Titolo II alle persone che abbiano compiuto 70 anni, come stabilito dall'art. 40, potrebbe comportare l'esclusione dall'assistenza delle persone non autosufficienti con età compresa tra i 65 e i 69 anni. Ha sottolineato come si è provveduto a convocare ulteriori incontri tecnici finalizzati ad affrontare tutti questi aspetti e ad esaminare le proposte emendative.
- **Stanziamenti del Governo:** il Ministro a questo proposito ha fatto notare che lo schema di d.lgs. prevede lo stanziamento di oltre 1 miliardo di euro per i primi due anni, come già annunciato dalla Presidente del Consiglio nel QT del 24 gennaio. Per quanto afferisce al MinSal, ha ricordato che molteplici risorse stanziare nell'ambito dei fondi PNRR sono assegnate per il finanziamento della telemedicina e dell'assistenza e cure domiciliari. In particolare ha precisato che gli investimenti infrastrutturali e sistemici *hardware* e *software* necessari per la telemedicina, per l'attività diagnostica domiciliare preventiva, nonché nei percorsi di assistenza domiciliare integrata sul paziente non autosufficiente, sono garantiti dai fondi PNRR Missione 6, oggetto di un finanziamento aggiuntivo pari a € 150 milioni complessivi per il biennio 2024-2025. Il Ministro ha poi fatto notare che le cure domiciliari integrate, disciplinate dall'art. 29 del D.lgs, si inseriscono nell'alveo del subinvestimento PNRR "Casa come primo luogo di cura (ADI)", che ha ricevuto un finanziamento aggiuntivo pari a € 250 milioni. Ha ricordato infine che i servizi diagnostici e di assistenza domiciliare sono di fatto correlati nel più ampio quadro della riforma dei servizi territoriali, per i quali la legge di bilancio 2022 ha già autorizzato la spesa di 328 milioni di euro per l'anno 2024, 591 milioni per

l'anno 2025 e 1.015 milioni per l'anno 2026, a valere sul finanziamento del SSN, che con la LdB 2024 sono stati incrementati di ulteriori € 250 milioni per l'anno 2025, e di € 350 milioni a decorrere dall'anno 2026.

Infine il Ministro aveva assicurato la piena volontà di trovare nella prossima seduta della CU – quella attualmente in corso - una soluzione condivisa, in grado di fornire risposte a tutti gli aspetti problematici sollevati, evidenziando come in tal senso è già in corso in sede di riunione tecnica della stessa Conferenza l'esame con possibile deliberazione in senso favorevole di gran parte degli emendamenti proposti da Regioni e ANCI.

Proprio a motivo delle CU straordinaria convocata per oggi, 29 febbraio, il termine per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti di Camera e Senato dovrebbe essere prorogato alla prossima settimana.

Vi terremo informati su ulteriori sviluppi.

**Cordiali saluti**  
**Ufficio Comunicazione**



**Persone che incontrano persone**  
Servizi di assistenza sociale e sanitaria

